

30855

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00(0)00o-----

Prot.n. 523

Brindisi, li

22 AGO. 1956

Al Sig.

Alfonso Eufemio
lotto B int. 6

Brindisi

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.=

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

Ai sensi dello
Art. 74 Legge
del Registro

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
G. 47, ultimo esposto, della normale n. 45
del *Regolamento emanato* 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Umore di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordiniate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I^l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. SPONZA EUFEMIA

..... hanno avuto
convenzioni che (4)
esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19⁶²

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locare: Appartamento n. 6/E del B lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI- "Case per Profu-
ghi" .-

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2286- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

A addì 27 Agosto



L. DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 18 AGO. 1962 19 al N. 1244

fol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *sestodiecimila*

IL CASSIERE

DIRETTORE

Dott. Davide Fasano



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o ri-affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati e venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle contenute nel modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 32.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrolocazione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto di affitto, subaffitto, cessione, retrolocazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.

a) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture autenticato ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni
bili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragi
la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardo sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, m
in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3
dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 :

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 3
n. 3269, Parte I).*

Art. 44

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, compre e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinazioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone anal
tenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente inca
per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenero in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

di contratto verbale di affitto di fabbricati
Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo
VALLARINO-nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.C.P.

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

dimorant e (2) Brindisi-Via G. Casimiro
9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi o denunziant e (3) ed il
Sig.ra SPONZA EUFEMIA
..... convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10-8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.6 del B lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI- Case per
profughi .

Durata della locazione: dal 10-8-1961 al 10-8-1962

Corrispettivi pattuiti: £. 4.400 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addì 28 AGO. 1961



DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 2266
vol. foglio registro Att. presentati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario

IL CASSIERE

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE UFFICIALE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati e venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle contenute nel modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è consegnato al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto di affitto, subaffitto, cessione, risoluzione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione, sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i termini stabiliti dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate somme in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabe o sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro 2

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra es^{to} denunziante (3) ed il

Sig. SPONZA Eufemia

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6 del 8 lotto

di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Casa per Profughi

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 4.400 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A addì 27 Agosto 1960



DENUNZIANTE (7)

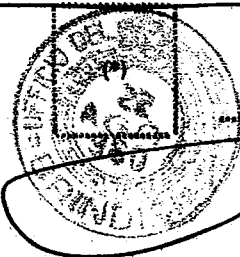
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 22 AGO. 1960 19 al N. 14

bol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario,

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati e venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle del modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è consegnato al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o proroghe delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere presentate dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui ha inizio o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture p
autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora sia fatto il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 1, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma dovuti in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate condizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, subrinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata dal dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. SPONZA Eufemia

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 6 del B lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - Case per Profughi

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti : L. 4.400 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge de
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 25 AGO 1959



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Cognome, nome e Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1959 19 al N. 1959

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 10.000

(*) Bollo a calendario



IL DIRETTORE
Giovanni Calasso

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ai fini dell' aut. F. legge del registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo.

Parte da trattenerne in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(S. 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. L. sottoscritt. (1) Com. te. Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Casimiro. 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o denunziant. (3) ed il

Sig. *Spouza Ceferino*

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/b del lotto
di Case Popolari nel Comune di *Brindisi - Case Profughi*

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 4.400 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto

19 58

I. DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

..... (Comm. Com. te. Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 30 AGO. 1958 19 al N. 2042

fol. *Il Brin* foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Settecentoquattro*

(8) Bollo a calendario



IL PROCURATORE

[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o ri-affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati e venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle contenute nel modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è consegnato al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere presentate dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 1, se la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sei giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma a carico del locatario in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269 dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni di colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate somme in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, sub-rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o da persone incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata dal dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt^o (1) Com.te UbaldoVALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.dimorant^e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. Sponza Eufemia

..... Hanno avuto
convenzioni che (4) 10 Agosto 19 57

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 6/B del Lotto B
di case popolari nel Comune di Brindisi (Cose profughi)

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. 44.00 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge di
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57.

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 146

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 146.000

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imponenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.